

QUALCHE PASSO NELLA NATURA

La 'Lake Como Roman Law School'

PAOLA PASQUINO

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

'Natura' nelle fonti giuridiche romane è il tema scelto per la prima delle ventinove scuole internazionali previste per l'undicesima edizione della *Lake Como School of Advanced Studies*, attività post universitaria di alta formazione promossa dalla Fondazione Volta. E, se il lago di Como evoca facili suggestioni, al nome di Alessandro Manzoni vanno giustapposti quelli di Vincenzo Monti, Alessandro Volta e Ugo Foscolo, celebri ospiti del raffinato luogo deputato ad accogliere gli studiosi, l'incantevole Villa del Grumello.

I lavori della *Roman Law School* si sono svolti, nei giorni 26, 27 e 28 aprile, sotto l'egida di quattro atenei lombardi (Università di Milano Bicocca, Università di Milano Statale, Università dell'Insubria-Como, Università di Pavia) e della rivista *Tesserae Iuris*: i rispettivi docenti, la prof.ssa Chiara Buzzacchi, la prof.ssa Iole Fagnoli (docente anche presso l'Università di Berna), il prof. Sergio Lazzarini e il prof. Luigi Pellecchi insieme con il prof. Dario Mantovani (altresì membro del Collège de France), organizzatori dell'incontro, nonché il Direttore della rivista, il prof. Salvatore Puliatti, porgendo il loro saluto, hanno delineato i tratti salienti dell'iniziativa e hanno dato il via, il mercoledì pomeriggio, ai primi interventi.

Interventi che, in base alla scelta operata dai candidati tra cinque filoni indicati nella *call*, sono stati suddivisi secondo quattro linee di ricerca, articolate in otto sessioni, tutte ugualmente strutturate: a ciascun relatore è stato infatti abbinato un *discussant*, il quale, attraverso una disamina dei punti salienti della presentazione, ha dato l'abbrivio al dibattito; che sempre si è sviluppato in un clima costruttivo di confronto, reso ancor più intenso dalla preventiva circolazione, tra tutti i partecipanti, degli abstract e delle fonti oggetto di esegesi.

La I sessione, presieduta dal prof. Puliatti, è stata dedicata a *La storiografia*: Aniello Atorino (Napoli 'Federico II') ha discusso con la prof. Fagnoli di *Natura agri e actio aquae pluviae arcendae in D. 39.3.2.6 (Paul. 49 ad. ed.)*, presentando una ricostruzione del passo – i cui livelli di interpretazione si snodano

cronologicamente tra la visuale giustiniana e quella dei giuristi: Namusa, poi Labeone, infine Paolo – che ha tenuto conto delle molteplici voci espresse al riguardo in letteratura, con un particolare *focus* sul significato di volta in volta ascritto alla *natura*. Con il prof. Pellecchi ha poi dialogato François Waquet (Parigi Panthéon-Assas), il quale si è occupato de *La Nou. 74 et les 'artifices' de la nature*, esaminando l'articolato provvedimento giustiniano inerente alla legittimazione dei figli naturali sotto il profilo del contrasto tra la *varietas* (ποικιλία) della natura, artefice delle più diverse *machinationes* (termine ben noto anche in altri contesti), e la stabilizzazione della stessa per opera del legislatore, da giustificare nella sua valenza correttiva. Il tema della legittimità dei figli, sia pure declinato nel senso dell'attribuzione al padre defunto dei nati postumi, è tornato nella relazione di Manfredi Zanin (Vienna), *La natura e il diritto romano secondo Gravina*: lo studioso ha analizzato due passaggi delle *Origines Juris Civilis*, il primo (XLIII-XLV) quale efficace esempio dell'ispirazione stoica dei *prudentes* nel ricorso ai criteri naturali per la formulazione di precetti giuridici; l'altro (XXX) concernente il parto all'undicesimo mese, evenienza sì rara in natura, ma, secondo la lettura critica di Gravina del testo decemvirale, degna di essere tenuta in conto dal *ius*. In una ideale prosecuzione, su di un parto inconsueto si è soffermata Carmen Palomo Pinel (CEU San Pablo Madrid), la quale, nel suo intervento su *'Arescusa si tres pepererit': la natura como criterio de decisión en Tryph. 10 disp. D. 1.5.15*, ha prospettato le plurime possibilità interpretative di questa condizione imposta ad una manomissione testamentaria, evidenziando il valore della *natura* come criterio dirimente nell'argomentazione del giurista rispetto al caso; caso cui accenna – lo ha ben rilevato la studiosa – anche Leibniz, sebbene adottando quale parametro risolutivo il *favor libertatis*. La discussione intorno alle ultime due comunicazioni, affidata al prof. Mantovani, è stata rinviata al giorno seguente.

Nella mattinata di giovedì ha poi preso l'avvio la linea di ricerca *La natura (intesa quale condizione fisica del mondo) come sostrato delle regole giuridiche*, che ha coperto le successive cinque sessioni. La II, presieduta dal prof. Ulrico Agnati (Urbino 'Carlo Bo'), ha visto Paolo Marra (Catanzaro) e Grzegorz J. Blicharz (Jagellonica di Cracovia) discorrere con il prof. Pellecchi: P. Marra ha indagato la celebre affermazione celsina (D. 50.17.188.1 [Cels. 17 *dig.*]) – adottata altresì a mo' di titolo – *'Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt'*, interpretando restrittivamente i lemmi chiave, dunque nel senso che non sarebbe possibile conservare alcuna disposizione testamentaria contraria alla natura delle cose, quale è (l'esempio vien tratto da D. 33.6.7.1 [Iav. 2 *ex post. Lab.*]) un legato avente ad oggetto grano di peso non esistente in natura; mentre G.J. Blicharz, nell'espone le idee relative a *Unità della risorsa e divisibilità dell'uso*:

‘*locatio conductio*’ e azione collettiva, ha messo in luce, con l’ausilio di più testimonianze (in particolare, D. 19.2.35.1 [Afr. 8 *quaest.*], attinente a un fondo comune locato ad anni alterni ai due condomini), numerose sfaccettature di un problema ancora attuale, quello della conciliabilità, per mezzo di adeguate soluzioni giuridiche, delle caratteristiche naturali di un bene con le modalità di sfruttamento economico dello stesso, soprattutto laddove vi insista una pluralità di sfere di interessi.

Nella III sessione – presidente il prof. Fabio Botta (Cagliari), *discussant* il prof. Lazzarini, assente Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), che avrebbe dovuto illustrare il rapporto tra *Mutamenti dovuti a manifestazioni naturali e acquisto della proprietà* – è stata sviscerata, attraverso le parole di Jorge Menabrito Paz (UNAM Città del Messico), la questione del ‘*Quid contra naturam nascitur*’: lo studioso, selezionate varie fonti (cominciando con D. 50.16.38 [Ulp. 25 *ad ed.*]) dall’ampia rassegna sottoposta all’uditorio, si è soffermato sull’articolata terminologia (*ostentum, monstrum, portentum, prodigium*) inerente a coloro che, in molteplici casi di difformità, erano considerati estranei alla ‘natura fisica’ dell’essere umano, e ha poi analizzato alcune severe opinioni (paradigmatico D. 1.5.14 [Paul. 4 *sent.*]) riscontrabili al riguardo.

Un’unica sessione, la IV, rimessa alla presidenza del prof. Paolo Ferretti (Trieste), si è svolta il giovedì pomeriggio: la prof.ssa Buzzacchi ha discusso con Paola Pasquino (Cassino e Lazio Meridionale) e con Federico Battaglia (Milano Bicocca); il prof. Mantovani con Giorgia Maragno (Trieste) e con Guilhem Bartolotti (Nîmes). Sotto quali sembianze la natura si manifestasse nel primo intervento si è intuito sin dal titolo: *Radicalmente diverso: alcune suggestioni su botanica e diritto*. Di tale intervento invero sono stati protagonisti gli alberi e le loro caratteristiche (specificamente, l’attecchimento al suolo mediante le radici), di cui è stata indagata l’incidenza – emersa come estremamente duttile – nella risoluzione, da parte dei giuristi, di problematiche (quali l’acquisto del dominio per incorporazione, D. 6.1.5.3 [Ulp. 16 *ad ed.*], o l’ambito di esercizio dell’*actio arborum furtim caesarum*, D. 47.7.3 [Ulp. 42 *ad Sab.*]) che tali beni, direttamente o indirettamente, investissero. Ha poi preso la parola F. Battaglia, il quale, nel chiarire in che senso *La natura umana fa diritto. Spigolature su due testi tardoantichi* (C. 6.61.5; Cons. 7a), ha risposto alla domanda circa il ruolo della natura umana (intesa alla stregua di modo di essere e di comportarsi) nelle argomentazioni giuridiche: lo studioso ha dispiegato l’articolazione del pensiero in una decisione di Leone e Antemio, la cui *ratio* richiama i parametri di *benignitas, ius naturale, aequitas*; e in un testo di fattura più retorica, ove il riferimento alla natura è stato da F. Battaglia reso esplicito tramite una peculiare esegesi di alcune espressioni, alternativa a quella per lo più accolta in lettera-

tura. La distanza da letture tradizionali si è evidenziata anche nella relazione di G. Maragno (*Cavalli e bastoni. Costantino e l'eterogenesi dei fini?*), la quale, nel tornare sul versante 'materialistico' della natura – concretizzantesi nell'attenzione per gli *animalia publica* del *cursus* – di un provvedimento costantiniano (in CTh. 8.5.2), dopo aver risolto alcuni profili critici legati anche alla tradizione del testo (recepito pure nel *Codex* e nei *Basilica*), ne ha proposto una *ratio* innovativa, precipitato storico di contingenze belliche, che oseremmo definire di propaganda squisitamente politica. L'ultima presentazione della giornata ha toccato infine un particolare aspetto della interazione tra uomo e natura, oggetto di numerose riflessioni giurisprudenziali, ovvero sia *L'appropriation des produits de la nature, un rapport de droit fondamentalement précaire*; rapporto del quale G. Bartolotti ha lumeggiato i due poli («état de nature»/état juridique), talvolta compresenti in un medesimo *responsum* (ad es., D. 41.2.1.1 [Paul. 54 *ad ed.*]), mostrando in che modo la loro potenziale dissonanza appaia in grado di influenzare la definitività dell'acquisto del dominio su *res nullius* o *res communes omnium*.

La mattinata di venerdì 28 aprile ha condensato tre sessioni. Nella V, sotto la presidenza della prof.ssa Maria Antonietta Ligios (Piemonte Orientale), Raffaele D'Alessio (Salento) ha dibattuto con la prof. Fargnoli del principio '*Civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest*', espresso da Gaio per giustificare la permanenza sia dei legami di *cognatio* (Gai 1.158) sia delle *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur* (D. 4.5.8 [Gai. 4 *ad ed. prov.*]), nonostante il verificarsi di una *capitis deminutio*. Lo studioso ha quindi interpretato il frammento del Digesto alla stregua di una testimonianza concernente la responsabilità del marito *filius familias* poi emancipato, convenuto con un'*actio rei uxoriae*.

Della medesima sessione ha fatto parte anche la relazione – intitolata *Tra il dato empirico e il pensiero filosofico: presenza della natura nella caratterizzazione dell'istituto giuridico della forza maggiore* e garantita da un collegamento on line con la Cina – di Giulia Aurora Radice (Milano Statale), la quale ha declinato il rapporto del diritto con la natura attraverso la lente della riflessione filosofica, adottando come precipuo angolo visuale la '*vis, cui resisti non potest*': di essa sono stati richiamati alcuni esempi, nella loro concretezza e nella loro possibile regolamentazione giuridica, tratti sia dall'*ad edictum* di Ulpiano (D. 19.2.15.2, D. 13.6.5.4) sia dal ciceroniano *De inventione* (2.31.96-97).

La VI sessione, presieduta dal prof. Paolo Garbarino (Piemonte Orientale) e assegnata alla discussione della prof. Buzzacchi, ha racchiuso la sola presentazione di Linda De Maddalena (Berna), grazie alla quale è stato nuovamente affrontato il tema della filiazione, ma stavolta nel suo versante 'artificiale', os-

sia quello della adozione. Eppure, la necessità di mimesi dei rapporti naturali da parte del diritto è emersa dall'adagio giustiniano *'Adoptio enim naturam imitatur'* (I. 1.11.4), che la studiosa ha scelto emblematicamente come titolo, indagandone sia alcuni precedenti (D. 1.7.16 [Iav. 6 ex Cass.]; Cic. *de domo sua* 14.36) sia la portata, anche al fine di delineare in quali casi la creazione di un vincolo parentale andasse esclusa sul piano giuridico poiché reputata – con un termine che richiama gli appellativi idonei a definire *'quid contra naturam nascitur'*: sono riecheggiate, in un ideale dialogo, le riflessioni di J. Menabrito Paz – *'pro monstro'*.

Con l'ultima sessione della mattinata, la VII, di cui, inalterata la presidenza, è stata *discussant* la prof. Fagnoli, si è dato spazio anche ad un'altra linea di ricerca, dedicata a *Tutela dell'ambiente e diritto romano*. David Magalhães (Coimbra) ha incentrato il proprio intervento su *El agua como recurso natural protegido por el 'interdictum quod vi aut clam'. Un ejemplo de derecho ambiental romano*: assumendo quale fulcro il testo contenuto in D. 43.24.11 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*), il relatore ne ha sostenuto una interpretazione restrittiva, nel senso cioè del riconoscimento di una protezione interdittale soltanto per l'*aqua viva* in quanto *portio agri*; e, argomentando a favore della coincidenza tra *aqua viva* e acqua corrente, ha individuato in tale protezione una finalità ambientale: la salvaguardia delle risorse idriche, contro la loro contaminazione.

La sessione finale (VIII) si è svolta nel pomeriggio di venerdì: sotto la presidenza del prof. Andrea Triscioglio (Torino) e discorrendo con il prof. Lazzarini, Monica Ferrari (Milano Bicocca) e Lorenzo Lanti (Milano Statale) hanno fornito delle risposte all'interrogativo formulato da una quarta linea di ricerca: *Il diritto dipende dalla natura o dalla convenzione?* M. Ferrari, attraverso la lettura di uno stralcio della *pro Milone* (4.10) e del celebre passo ulpiano (D. 43.16.1.27 [Ulp. 69 *ad ed.*]) in cui è riportato il parere di Cassio Longino sulla difesa reattiva, ha indicato *La natura come fondamento giuridico del principio 'vim vi repellere licet'*, illustrando altresì sia l'idea di *natura* sottesa ad alcune riflessioni giurisprudenziali al riguardo – idea sempre mutevole e talvolta chiaramente influenzata dalla filosofia stoica – sia la difficoltà, percepita dai giuristi, di fissare una linea di demarcazione tra difesa e vendetta, anch'essa basata su di un istinto naturale. L'ultima comunicazione si è snodata infine *Intorno al 'foedus naturale' di Sirm. 10*. Dopo aver descritto compiutamente il contesto e il contenuto del provvedimento di Onorio, L. Lanti ha esaminato il sintagma *'foedus naturale'*, ἄπαξ nelle fonti giuridiche (denotante il rapporto lecito dei chierici con madre, figlie e sorelle), anche alla luce di tre testi: il passo che nel Teodosiano (CTh. 16.2.44) accoglie la disposizione di *Sirm. 10*, lasciando inalterato il costrutto; la relativa *Interpretatio*, ove invece *foedus naturale* vie-

ne sostituito da *lex naturae*, locuzione spesso adoperata nella legislazione di Onorio per designare la *cognatio*; nonché un brano di Draconzio (*de laud. Dei* 3.293), nel quale si legge di ‘*foedera naturae*’ ancora con riferimento a vincoli imperniati sulla consanguineità.

L’ultimo segmento del pomeriggio è stato infine riservato alle conclusioni, affidate alla cura del prof. Mantovani. Lo studioso ha inteso in primo luogo modellare la cornice, storica e ideologica, del seminario, tracciando le linee essenziali dell’atteggiamento assunto dai giuristi – e dai romanisti in particolare – nei confronti della ‘natura’: da una posizione di chiusura (dovuta alla netta separazione kantiana tra diritto e morale), esaltata dall’idea positivista secondo cui il diritto è soltanto quello posto dal legislatore, alle indicazioni in controtendenza di C.A. Maschi; alle reazioni, nel secondo dopoguerra, delle correnti idealistiche e metafisiche che hanno rivalutato le idee giusnaturalistiche; alla sia pur tardiva ripresa della natura nei nostri studi grazie, in primo luogo, alle riflessioni di Waldstein e Bretonne, proseguendo con l’incontro organizzato nel 2005 dal Cedant su *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*. Il prof. Mantovani è poi passato a raffigurare il quadro dei risultati, ordinando le relazioni secondo due temi centrali, quello dell’artificialità della natura e quello della distinzione tra livello descrittivo e livello prescrittivo della stessa, livelli i quali riflettono a loro volta due aspetti del significato di natura: come insieme di caratteristiche di una cosa, divenuta quella che è grazie ad una forza interna (ecco il secondo aspetto, legato etimologicamente a *nascor*, di cui *natura* è participio futuro) che l’ha portata ad essere quella che deve essere. Quindi, rilevata la maggiore frequenza dell’approccio descrittivo, lo studioso – nel richiamare un nome inevitabilmente ripetuto più volte nei tre giorni, quello di Yan Thomas – ha posto l’accento sul vero problema del giusnaturalismo, che si interroga intorno al perché la natura sia prescrittiva; e ha suggerito che a tale interrogativo bisogna tuttavia rispondere senza mai dimenticare l’esistenza di una dimensione reale della natura, la quale fa da contraltare a quella artificiale (è il primo tema cui si accennava), costruita attraverso una concettualizzazione, e una connessa verbalizzazione, da parte dell’uomo.

Alcune considerazioni generali, perfette come passepartout, hanno infine chiuso l’intervento: da un lato, si è ribadita la idoneità del metodo esegetico – scelto felicemente dagli organizzatori – a consentire la reciproca comprensione; dall’altro lato, si è prospettata la opportunità di ampliare le ricostruzioni del pensiero dei giuristi guardando ai legami con la cultura loro contemporanea, soprattutto con la retorica; da un altro lato ancora, si è sottolineata l’importanza anche di testi diversi da quelli giurisprudenziali, alcuni dei quali meglio si prestano ad una lettura multidisciplinare.

Il prof. Mantovani ha infine ringraziato tutti i partecipanti, lodando l'impegno dei relatori, l'alto tenore delle cui presentazioni ha fatto sì che l'incontro si invertisse in un 'buon seminario'.

Un seminario che, anche grazie all'affascinante sede, alla squisita ospitalità, alla cura minuziosa dei piacevolissimi momenti conviviali, ha costituito una straordinaria occasione di arricchimento, sul piano scientifico e su quello umano, sì da ingenerare la speranza condivisa che l'iniziativa possa trovare presto una seconda, prolifica, vita.